



Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI  
INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA  
NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE  
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

N. REP. 3

**OGGETTO:** contratto per i **SERVIZI DI PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,  
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER GLI "INTERVENTI DI  
COMPLETAMENTO DELLA MISP DELLA DISCARICA DISMESSA  
NEL COMUNE DI VASTO IN LOCALITA' "VALLONE MALTEMPO"  
(CH)" CIG: 878939348E - CUP: I35D19000080001 per un importo  
complessivo di € 168.173,10 (centosessantottomilacentosettantatre/10) al  
netto di IVA ed oneri di legge, di cui € 1.250,00 per oneri concernenti il  
protocollo di legalità non soggetti a ribasso e € 500,00 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'anno 2022, il giorno 15..... del mese di GIUGNO....., dinnanzi  
a me, **Magg. CC RT ALESSIO TOMMASO FUSCO ufficiale rogante**  
(giusta nomina del Commissario Unico alle bonifiche con determina n. 586  
del 22.02.2022), presso l'ufficio del commissario alle bonifiche – sito in *via  
carducci 5 roma 00167*, in assenza di testimoni, in quanto non richiesto dalla  
legge, né dalle parti contraenti, giusto il disposto dell'art. 48 delle legge  
notarle n.89 del 16.02.1913 si sono costituiti per la stipula del presente atto in  
forma pubblica amministrativa:

**da una parte: il Commissario Unico alle Bonifiche (CF 97935830584 –  
natura giuridica 55 –amm.ni pubbliche – tipo attività 84110 – organi  
legislativi ed esecutivi) ovvero Stazione Appaltante del servizio in epigrafe**

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Yadalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



indicata, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» nella persona del Gen. CC RF **Giuseppe Vadalà**, (*autorizzato alla stipula del presente atto dai DPCM citati in epigrafe*) nato a Messina (ME) il 15.03.1963 (*da me riconosciuto e identificato anche per il tramite documento CI nr. AV 7521876 rilasciato dal Comune di Firenze in data 05.03.2015 e scadente il 15.03.2025*) e residente a Via del Palombaro 26/L nel Comune di Fiano Romano (RM) cap 10070 \_\_\_\_\_

e

**dall'altra parte: R.T. PH3 ENGINEERING S.R.L.** (mandataria) e **PRO GREEN AMBIENTE S.C.P.A.** (mandante), costituito con scrittura privata del 7 gennaio 2022 (Allegato 1), autenticata nelle firme dal Notaio Dott. Pierfrancesco Iorio, Repertorio n. 1086, Raccolta n. 853, allegata al presente contratto, **in persona Scarfò Giacomo**, nato a Barcellona (spagna) il 17 gennaio 1969, codice fiscale SCR GCM 69A17 Z131M, residente a Cosenza – contrada muoio piccolo, giusta procura institoria conferita dall'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della PH3 Engineering s.r.l. ing. Zaccaro Salvatore, a rogito notaio in Messina Dott. Bernardo Maiorana, Repertorio n. 12396, registrata in Messina il 09.06.2022, con sede in Messina, Via Caio Duilio n. 2, CAP 98123, P.IVA e C.F. 02861110837, PEC: [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it) (di seguito, per brevità **“Appaltatore o Affidatario”**) \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadalà

**PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre prot. n. C-0001545 del 10 giugno 2021, la Sogesid S.p.A. ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice dei Contratti” o solo “Codice”),

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per l'intervento denominato "NUTS ITF 14 - Interventi di completamento della MISP della discarica dismessa nel Comune di Vasto in localita "Vallone Maltempo" (CH)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti;

- con la medesima determina veniva altresì approvato il correlato progetto di servizi da porre a base di gara;
- per il suddetto affidamento è stato determinato un importo complessivo a base di gara pari a euro 331.745,05 (trecentotrentunomilasettecentoquarantacinque/05), di cui 314.995,05 (trecentoquattordicimilanoventonovantacinque/05) per l'esecuzione di prestazioni principali, euro 15.000,00 (quindicimila/00) per l'esecuzione di prestazioni secondarie (indagini), euro 1.250,00 (milleduecentocinquantacinque/00) per oneri concernenti il Protocollo di legalità non soggetti a ribasso ed euro 500,00 (cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro, sulla GURI n. 69 del 18 giugno 2021 e sulla GUUE 2021/S/115 del 16 giugno 2021;
- con provvedimento C-0003271 del 12 novembre 2021, il Responsabile del procedimento ha disposto **l'aggiudicazione del suddetto appalto in favore del R.T. PH3 Engineering S.r.l. (mandataria) e Pro Green Ambiente S.c.p.A. (mandante) per l'importo contrattuale**

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Madala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



**complessivo - a fronte di un ribasso offerto del 49,568% - di €**

**168.173,10 al netto di IVA ed oneri di legge, di cui € 1.250,00 per**

oneri concernenti il protocollo di legalità non soggetti a ribasso e €

500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice in data 16 novembre 2021;

- con nota prot. C-0003672 del 30 dicembre 2021, il Responsabile del Procedimento, visti gli esiti positivi delle verifiche compiute in ordine

al possesso in capo all'Affidatario, dei Requisiti di carattere Generale,

di Idoneità Professionale, Capacità Economica e Finanziaria e

Capacità Tecnica e Professionale dichiarati in sede di gara, ha attestato

l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- con nota prot. C-0000283 del 10 febbraio 2022, il Responsabile del procedimento ha attestato la completezza e la correttezza della

documentazione trasmessa dall'Affidatario ai fini della stipula del

contratto, l'intervenuto decorso del termine di trentacinque giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 comma 9 del

Codice, nonché l'assenza di cause ostative alla stipula, ai sensi del

D.Lgs. 159/2011;

- con la suddetta nota prot. C-0000283 del 10 febbraio 2022, il Responsabile del Procedimento ha altresì attestato l'intervenuta

costituzione da parte dell'Affidatario della cauzione definitiva,

secondo quanto previsto nell'articolo 103 del Codice dei Contratti, ivi

contestualmente richiedendo la predisposizione del presente contratto;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Xadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

- l’Affidatario accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nella Documentazione di Gara, nel presente Contratto, nel Progetto di servizi ed, in particolare, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al Progetto, di seguito anche solo “Capitolato speciale”);

- l’Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire, e comunque di avere acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue

### NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come l’offerta tecnica ed economica e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Madala

L’UFFICIALE ROGANTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione;

d) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali

applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;

e) dal D. Lgs. 81/2008 e in generale da tutte le disposizioni in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è finalizzato all'espletamento delle seguenti attività:

*indagini propedeutiche alla progettazione, progettazione*

*definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la*

*sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento*

*denominato "Interventi di completamento della MISP della discarica*

*dismessa nel Comune di Vasto in localita "Vallone Maltempo" (CH)".*

2. Nell'oggetto di cui al primo comma è ricompresa anche la progettazione

di un nuovo canile municipale. Tutte le attività di cui sopra sono meglio

specificate nel progetto di servizi ed in particolare nell'elaborato

"Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", allegato alla

documentazione di gara.

### ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

#### DELL'INCARICO

1. Il presente appalto è affidato ed accettato garantendo l'osservanza delle

norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle

modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti, dal D.P.R. 207/2010

per gli articoli vigenti, dal Bando di gara e dai relativi allegati.

2. L'Affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge e di

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC-RT Alessio Tommaso Fusco



regolamento vigenti e deve tener conto delle indicazioni, delle disposizioni e/o delle direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. \_\_\_\_\_

3. Le attività di cui al precedente articolo devono essere svolte secondo le modalità dettagliate riportate nel citato Progetto di servizi e nel suo Capitolato, nell'offerta presentata, nonché negli altri allegati alla documentazione di gara che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente contratto. \_\_\_\_\_

4. L'Affidatario garantisce la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti l'incarico affidato presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede. In particolare, dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività deve essere improntata a principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. \_\_\_\_\_

5. L'Affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Vattala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



ovvero alla Stazione Appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso, \_\_\_\_\_

6. I servizi di rilievo e le indagini a supporto della progettazione, di cui all'art. 1, sono finalizzati ad acquisire le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo, relativamente alla topografia, alle interferenze presenti nel sottosuolo, alla natura dei terreni, nonché a qualsiasi elemento utile e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni. In particolare, le indagini dovranno riguardare tutto ciò che è indispensabile per completare il quadro conoscitivo necessario a sviluppare la progettazione in modo completo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le attività di indagine sono ricomprese:

a) *Il rilievo topografico plano-altimetrico* dell'area su cui insiste la discarica e dell'area in cui sarà realizzato il nuovo canile, inclusi eventuali manufatti presenti, deve essere realizzato in modo da verificare l'estensione dell'intera area da sottoporre a MISP e la conformazione del sito di ubicazione del nuovo canile;

b) *Il rilievo dei sottoservizi esistenti*, deve essere sviluppato in modo da identificare tutti i manufatti e le reti presenti nel sottosuolo che possano essere potenzialmente interferenti con le opere oggetto di progettazione o che possano essere di intralcio nella successiva fase realizzativa dell'intervento, nonché al fine di valutare le opportune misure di sicurezza;

c) *Le indagini geognostiche e geotecniche* devono essere funzionali alla progettazione ed eventualmente integrare le informazioni mancanti;

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Nadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco





Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

d) *Le indagini di consistenza* sulle opere già realizzate e, in particolare, per l'area della ex discarica, devono riguardare anche la parte della cinturazione (lato S.P. 174 e lato opposto al canile comunale – tratti L2 ed L4), esistente e realizzata con un diaframma plastico bentonitico sormontato da un muro in c.a.;

e) *Le indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo*, devono essere compiute sul volume di terreno da movimentare nell'ambito del cantiere al fine di un suo riutilizzo all'interno del cantiere stesso.

7. Se necessario, l'appaltatore dovrà realizzare delle indagini strutturali sui manufatti esistenti con l'obiettivo di raggiungere una conoscenza adeguata delle strutture in c.a. che insistono sull'area di intervento per acquisire tutti gli elementi necessari alla progettazione definitiva/esecutiva anche ai fini dei necessari procedimenti autorizzativi.

8. La progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010. Il progetto definitivo/esecutivo deve comprendere tutte le relazioni specialistiche e gli elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010 come specificatamente richiamati nel Capitolato speciale, nonché gli elementi opportuni ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri necessari, oltre che tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto definitivo/esecutivo da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell'approvazione dello stesso.

9. La Direzione dei lavori deve essere svolta in conformità all'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto di tutte le pertinenti norme

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Madalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC-RT Alessio Tommaso Fusco



tecniche relative alle costruzioni. L'ufficio di Direzione lavori, deve essere composto dal Direttore dei Lavori e da almeno un ispettore di cantiere e deve garantire il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al presente contratto. \_\_\_\_\_

**10.** Il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), di cui al medesimo articolo soprarichiamato, deve essere svolto in conformità a quanto previsto all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

**11.** L'Affidatario deve fornire assistenza alla Stazione Appaltante, al RUP e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. \_\_\_\_\_

**12.** Nell'espletamento dell'incarico, l'Affidatario si impegna a garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", a verificare la qualità dei dati prodotti e ad assicurare la loro affidabilità in relazione ai fini preposti nonché a:

- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al RUP; \_\_\_\_\_
- utilizzare laboratori accreditati presso gli appositi organismi di competenza per l'esecuzione delle attività esibendo, a richiesta del personale della Stazione Appaltante, copie delle rispettive autorizzazioni;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Cadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



- accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure, redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008; \_\_\_\_\_
  - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale dalla Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni; \_\_\_\_\_
  - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo a richiesta del personale dalla Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità; \_\_\_\_\_
  - gestire i rifiuti nel rispetto degli artt. 188 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e consegnare alla Stazione Appaltante fotocopia della 4° copia del FIR esibendo il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto e, a richiesta, il registro di carico/scarico di cui all'art. 190 del citato D. Lgs.; \_\_\_\_\_
  - laddove si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla Stazione Appaltante; \_\_\_\_\_
  - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. \_\_\_\_\_
13. Resta inteso che, qualora l'Affidatario abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Madala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC-RI Alessio Tommaso Fusco



la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

**14.** Le attività dovranno essere eseguite da personale di provata capacità, specializzato ed efficacemente istruito, formato all'utilizzo di adeguate procedure di sicurezza ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.

**15.** Per il dettaglio delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia al Progetto di servizi ed in particolare alla disciplina prevista nella Parte II e III del Capitolato speciale ed ai documenti dallo stesso richiamati.

**ARTICOLO 3 – SOGGETTO INCARICATO**

**DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI**

**SPECIALISTICHE**

La persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il cd. "Coordinatore di progetto", ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti è l'Ing. Salvatore Zaccaro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 1763 , C.F. ZCCSVT68B06H175M.

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadalà

**ARTICOLO 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E**

**TEMPO UTILE PER LA LORO ESECUZIONE**

**1.** Il luogo di esecuzione delle attività e delle indagini è il territorio del **Comune di Vasto (CH)**, in località "Vallone Maltempo".

**2.** L'attività di direzione dei lavori dovrà essere svolta per **l'intera durata dei lavori e terminerà all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.** Nell'ambito dell'espletamento del servizio di progettazione, l'Affidatario deve presentare il programma delle riunioni di verifica coordinandosi con il Soggetto incaricato della verifica ex art. 26

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



del Codice dei Contratti.

Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

3. Resta facoltà insindacabile da parte delle Stazione Appaltante di disporre sospensioni e concedere proroghe mediante il proprio RUP, senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti in favore dell'Affidatario.

### ARTICOLO 5 – PENALI PER RITARDI O INADEMPIENZE

1. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività e di consegna degli elaborati comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP. \_\_\_\_\_

2. La penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Un ritardo che determini l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati dalla Stazione Appaltante al contraente, il quale potrà in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. \_\_\_\_\_

4. Per le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo. \_\_\_\_\_

5. La richiesta o il pagamento di penali non esonera l'Affidatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. E' riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Jadalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



servizi, addebitando al contraente i relativi costi sostenuti.

**ARTICOLO 6 – ELABORATI DA PRODURRE**

1. L’Affidatario si impegna a **produrre minimo n. 5 copie su supporto digitale di cui due contenenti anche i file modificabili (formati doc, excel, dwg, ecc...)** e **n. 5 copie cartacee delle risultanze dei rilievi e delle indagini, del progetto definitivo/esecutivo.** Lo stesso rimane obbligato alla produzione di ulteriori copie, se necessarie, anche ai fini della presentazione presso Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo complessivo riconosciuto all’Affidatario, tenuto conto del ribasso del 49,568 %, offerto sull’importo posto a base di gara, è **pari a € 168.173,10 (euro centosessantotomilacentosettantatre/10)**, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri derivanti dall’applicazione del Protocollo di legalità sempre non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA e oneri di legge. \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadalà

2. Il contratto è stipulato in parte **“a misura”** (in riferimento alle indagini propedeutiche alla progettazione) e in parte **“a corpo”** (con riferimento alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza). Per quanto riguarda la parte **“a corpo”**, l’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dal contraente alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e senza alcuna possibilità di modifiche conseguenti alle variazioni che potranno subire le categorie

L’UFFICIALE ROGANTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RP Alessio Tommaso Fusco



d'opera, la destinazione funzionale e il grado di complessità, ai sensi del

DM 17 giugno 2016, in esito allo sviluppo della progettazione

definitiva/esecutiva. \_\_\_\_\_

**3. Il prezzo offerto dall'Affidatario si intende comprensivo di tutto**

**quanto necessario all'espletamento dell'attività**, anche se non

specificamente indicato nei documenti di gara ed, in linea generale, di

ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività

accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi,

riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di

documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono

altresi compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego

di personale specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla

sicurezza del personale operante in strada o in campagna, etc. Sono altresì

comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o

danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, di

misurazioni topografiche, ecc. \_\_\_\_\_

**4. Il corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali**

aggiuntive, se richieste dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti

norme di legge, sarà determinato facendo riferimento al Decreto del

Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante "*Approvazione delle*

*tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di*

*progettazione*", con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

**5. In caso di modifiche necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori**

dell'intervento, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto

appaltato disposte dalla Stazione Appaltante, queste saranno redatte

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Nadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



dall’Affidatario (Direttore dei Lavori) e saranno oggetto di atto integrativo al contratto previa determinazione dei relativi compensi ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, applicando il ribasso offerto in sede di gara. \_\_\_\_\_

6. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Stazione Appaltante nell’applicazione del contratto non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione degli stessi.

**ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX**

**LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.**

1. Il corrispettivo, di cui al precedente articolo sarà erogato, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità, previste dall’articolo 1.11 del Capitolato Speciale:

a) 100% del corrispettivo correlato alle indagini effettivamente eseguite ed il 100% del corrispettivo previsto per gli oneri di sicurezza e per gli oneri del Protocollo di legalità, non soggetti a ribasso, ad avvenuta consegna degli elaborati relativi ai rilievi ed alle indagini, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante, a seguito dell'avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata;

b) 50% del corrispettivo dell’attività di progettazione ad avvenuta consegna del progetto definitivo/esecutivo, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante a seguito dell'avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata; \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Madala

L’UFFICIALE ROGANTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Emico





c) 40% del corrispettivo della progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

d) 10% a saldo del corrispettivo della progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ad avvenuta consegna dei lavori e comunque non oltre 6 mesi dalla data di approvazione del progetto.

e) 90% del corrispettivo relativo alla prestazione di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori; \_\_\_\_\_

f) 10% del corrispettivo relativo alla prestazione di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTIANTE  
Giuseppe Tadala

2. Il 20% dell'importo totale del contratto sarà corrisposto all'Affidatario, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a titolo di anticipazione del prezzo, entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3. Gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle relative fatture, previa verifica

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii, nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa vigente. \_\_\_\_\_

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicato/i dall'Affidatario e che di seguito viene indicato, unitamente ai nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui predetti conti.

- Conto corrente dedicato della **pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale**

(Soggetto abilitato: Ing. Salvatore Zaccaro) sono i seguenti:

- o *Numero conto corrente: 000030062821*
- o *Istituto di Credito: Unicredit S.p.A.*
- o *Agenzia: MESSINA CAIROLI - Agenzia 1*
- o *IBAN: IT 49 1 02008 16530 000030062821.*

- Conto corrente dedicato della **Pro Green Ambiente S.C.p.A.** sono i seguenti:

- o *Numero conto corrente: 000000131928*
- o *Istituto di Credito: Banca Credito Cooperativo Mediocrati*
- o *Agenzia: Filiale di Cosenza Via Giacomo Mancini (Pal. Polillo) Cosenza 87100- CS.*
- o *IBAN: IT29P0706216200000000131928.*

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare all'appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Xadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. \_\_\_\_\_

6. Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a dare notizia all'APPALTANTE ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'immediata risoluzione del presente contratto. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione dei servizi nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività. \_\_\_\_\_
2. L'Affidatario, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto e prima dell'inizio delle attività di indagine si impegna a produrre copia della polizza assicurativa RTC/RCO a copertura dei rischi e dei danni comunque connessi all'esecuzione delle predette attività di indagine che saranno svolte dall'Affidatario, ovvero da un subappaltatore all'uopo autorizzato. Pertanto, la Stazione Appaltante sarà manlevata da ogni

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Indalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. \_\_\_\_\_

3. Conformemente a quanto indicato nelle Linee guida dell’ANAC 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e alle previsioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, **ha costituito cauzione definitiva di € \_66.542,73 a**

**mezzo polizza bancaria/ assicurativa fidejussoria n.**  
**1/1427/96/184596284**, emessa in data 07/01/2022 dalla \_UNIPOL SAI Assicurazioni \_\_\_\_\_

4. L’Affidatario, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, ha prodotto una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. \_\_\_\_\_

5. L’Affidatario, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, ha altresì prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità e le caratteristiche descritte nel paragrafo 1.12 del Capitolato speciale. L’Affidatario si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadala

L’UFFICIALE ROGANTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'appaltatore e/o del subappaltatore e/o del subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Affidatario risponde direttamente e manleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità o onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione da parte dell'appaltatore e/o dei suoi subappaltatori e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivati dall'esecuzione del presente contratto.

**ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO**

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Xadala

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione delle attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.), garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette. I risultati

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. Con la stipula del presente contratto, l'Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. La violazione a quanto sopra previsto costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 17 del presente contratto.

**ARTICOLO 11 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA  
NORMATIVA VIGENTE**

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, l'Affidatario è informato che i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Xadala

**ARTICOLO 12 – CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL  
CONTRATTO. SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'articolo 105, c. 1, D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pertanto ogni atto contrario è nullo.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e della legge n. 52/1191, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



stazione appaltante e da questa accettato. \_\_\_\_\_

3. Previa autorizzazione della stazione APPALTANTE nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara, della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è ammesso il subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle predette disposizioni. \_\_\_\_\_

4. L'affidatario si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 L. 136/2010 e s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria. \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Cadala

**ARTICOLO 13- QUALITÀ**

Con la sottoscrizione della presente contratto l'Affidatario accetta integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le proprie procedure aziendali redatte in conformità agli standard ISO 9001:2015. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 14 – NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITA'**

Il venire meno, nel corso dell'esecuzione del contratto, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo \_\_\_\_\_

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



art. 17. L’Affidatario si impegna, per tutta l’esecuzione del presente incarico, al rispetto del Patto di Integrità sottoscritto con la stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. \_\_\_\_\_

## ARTICOLO 15 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

### MINIMI

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente appalto devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante delle conformità agli standard, l’Affidatario è tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, che la stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta della stazione appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto del presente appalto;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Vadalà

L’UFFICIALE ROGANTE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco





3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;

Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo articolo 17. \_\_\_\_\_

### ARTICOLO 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli 8 (Modalità di pagamento – Obblighi ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), 10 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'Affidatario”), 11 (“Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e dei suoi allegati, del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) e del sistema di gestione di prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016”), 15 (“Normativa antimafia ed anticorruzione; Patto di integrità con la Sogesid S.p.A.”), 16 (“Conformità agli standard sociali minimi”), 18 (“Protocollo di legalità”), darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In ogni caso, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno in corso di esecuzione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La stazione appaltante può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice. Nel verificarsi la

PER LA STAZIONE APPALIANTE  
Giuseppe Madala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



risoluzione la stazione appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la stazione appaltante dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni. \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. Il Ministero dell'Interno e il Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche abusive, in data 21/03/2018, hanno sottoscritto un Protocollo Quadro Nazionale, che l'appaltatore, in sede di gara, ha sottoscritto ad integrale accettazione di tutte le sue clausole.

2. In ragione di quanto previsto nel citato Protocollo, in particolare si ribadisce:

a. l'obbligo per tutti gli operatori economici della filiera di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante/Centrale di Committenza in materia di sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, e di quelli derivanti dal rispetto degli obblighi discendenti da tali accordi; \_\_\_\_\_

b. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Adalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte; \_\_\_\_\_

**c.** l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante/Centrale di Committenza, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia a carico del cessionario. \_\_\_\_\_

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto cessionario necessaria per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91, del Codice antimafia; \_\_\_\_\_

**d.** l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese

PER LA STAZIONE APPALTIANTE  
Giuseppe Cadala

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 – così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante/Centrale di Committenza all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante/Centrale di Committenza stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione relativa all'impresa distaccante per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91, del Codice antimafia.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giuseppe Fadalà

3. Si evidenzia inoltre che: l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, al Commissario Straordinario, alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di concussione che si sia, in qualsiasi modo, manifestato nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Megg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



Imposta di bollo  
assolta  
telematicamente

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”; Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-  
quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”; Nei casi di cui ai punti a) e b) l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”). A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e soggetto aggiudicatario alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.. L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Adalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



o altra utilità, ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia sono tempestivamente informate la Stazione appaltante, il Commissario e la Prefettura di riferimento.

L'appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e il Ministero dell'Interno allegato al disciplinare di gara e dichiara di essere pienamente consapevole del sistema sanzionatorio ivi previsto e di accettarlo.

L'appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

4. L'inosservanza di tutti i sopra citati obblighi ed impegni comporterà le conseguenze previste dal citato Protocollo.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Giusseppe V. Ghali

**ARTICOLO 18 – FATTURAZIONE**

1. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l'Affidatario è invitato a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l'hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN, Codice di Commessa, CIG e CUP.

**ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda al citato Capitolato speciale. Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco



## ARTICOLO 20 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio presso la sede della mandataria in Messina, Via Caio Duilio, n. 2

## ARTICOLO 21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. per la parte a carico della Stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Stazione appaltante le spese relative alle pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale. \_\_\_\_\_

3. Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. \_\_\_\_\_

## ARTICOLO 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto e materialmente allegati i seguenti documenti:

- All. 1 Procura speciale per la RT PH 3 Engineering s.r.l (6 facciate).
- All. 2 Garanzia fidejussoria definitiva (16 facciate).
- All. 3 Polizza RC professionale Lloyd's (36 facciate).
- All. 4 dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (2 facciate).

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
Giuseppe Vadalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Magg. CC RI Alessio Tommaso Fusco



- All. 5 dichiarazione conto corrente e mandatario per stipula (4 facciate).
- All. 6 dichiarazione insussistenza parentela (2 facciate).
- All. 7 comunicazione soggetto firmatario (2 facciate).

2. Del che si è redatto il presente atto di cui io, nella qualità di Ufficiale Rogante, ho dato lettura chiara alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà a norma di legge. Il presente atto è redatto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Dlgs n. 163/2006 come modificato dal dl n. 179/2012 e smi sottoscritto (da me in forma scritta e dopo l'apposizione delle parti in forma scritta digitale) dagli astanti mediante l'utilizzo di forma scritta e nel caso del Commissario (anche in forma scritta oltre al digitale) e consta di n. 32 pagine interamente scritte e 7 allegati di 68 pagine (facciate).

3. Fatto letto confermato e sottoscritto in (luogo e provincia) ROMA (rm), in data 15/6/2022.

Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_

Per la Stazione Appaltante \_\_\_\_\_

Ufficiale Rogante dell'amministrazione \_\_\_\_\_

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Off. Sergio Vadalà

L'UFFICIALE ROGANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Magg. CC RT Alessio Tommaso Fusco

Nr di repertorio 3 data 15/6/2022 codice fiscale ente CF


97935830584 \_\_\_\_\_

NR DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO 3 \_\_\_\_\_

E DATA 15/6/2022 \_\_\_\_\_








	rativa per Azioni", con sede in Cosenza, viale Della Repub-	
	blica, n. 154, avente numero di iscrizione al Registro Impre-	
	se di Cosenza e codice fiscale 03521640783, Numero REA	
	(CS-240985), indirizzo PEC progreenambien-	
	te@pec.progreenambiente.it, società di nazionalità italiana,	
	si sono costituite in associazione temporanea di imprese allo	
	scopo di svolgere i servizi "della progettazione definiti-	
	va/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la si-	
	curezza per gli interventi di completamento della MISP della	
	discarica dismessa nel comune di Vasto in località "Vallone	
	Maltempo"(CH) (CIG 878939348E, CUP I35D19000080001), alle	
	stesse aggiudicati con nota Prot. n. DO/RP21-467 DI-	
	SCA10.docx/CM/edc del 30/12/2021 Sogesid SPA comunicando	
	l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione	
	prot. n. C-0003271 del 12/11/2021, per l'importo del servizio	
	complessivo di contratto pari ad euro 168.173,10 (centoses-	CJ
	santottomilacentosettantatré virgola dieci), al netto di iva	
	e oneri di legge, di cui euro 1.250 (milleduecentocinquanta)	
	per oneri concernenti il protocollo di legalità non soggetti	
	a ribasso e euro 500 (cinquecento) per oneri della sicurezza	
	non soggetti a ribasso; -----	
	- che con il medesimo atto costitutivo è stata qualificata	
	come capogruppo mandatario la società "pH3 Engineering	
G	S.r.l." e nel contempo la società "PRO GREEN AMBIENTE - So-	
	cietà Cooperativa per Azioni" ha conferito alla stessa so-	


cietà "PH3 Engineering S.r.l." il mandato collettivo speciale di rappresentanza. -----

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la società "PH3 Engineering S.r.l.", quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese tra le società "PH3 Engineering S.r.l." e "PRO GREEN AMBIENTE - Società Cooperativa per Azioni" con il presente atto nomina e costituisce quale procuratore speciale della suddetta associazione il signor SCARFO' GIACOMO, nato a Barcellona (Spagna) il 17 gennaio 1969, residente in Cosenza, alla contrada Muoio Piccolo, codice fiscale SCR GCM 69A17 Z131M, affinché in nome, vece e conto della medesima Associazione Temporanea di Imprese sottoscriva dinanzi all'ufficiale rogante del COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABISIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE, il relativo contratto di appalto. -----

Per l'oggetto di cui sopra viene conferita al nominato procuratore ogni più ampia e necessaria facoltà, compresa quella di meglio determinare, nell'ambito della bozza di contratto allegata al bando di gara, tutti i patti, clausole e condizioni del contratto di appalto medesimo. -----

Il tutto con promessa di avere per rato e valido per l'operato del nominato procuratore senza necessità di ulteriori ratifiche o conferme. La presente procura è conferita a tito-





lo gratuito e deve esaurirsi nel compimento dell'atto suddet-  
to \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Richiesto


io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente il qua-  
le lo approva. \_\_\_\_\_

*gr*

Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia e da

me Notaio completato a mano su *un foglio di cui occupa*  
*quattro pagine fin qui ed è sottoscritto alle ore*  
*dieci e sette e minuti dieci.*

*Il Notaio*  
*Benvenuto*



*gr*

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'**

**DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO**

(articolo 22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  
e articolo 68 Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni)

\*\*\*\*

Io sottoscritto dottor **BERNARDO MAIORANA**, Notaio in Messina, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 12/7/2022, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dell'imposta di bollo in quanto assolta sull'originale mediante apposizione di una marca da bollo di euro 16 (sedici), distinta con il numero identificativo seriale 01210220700363) contenuta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

L'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"), la presente è copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta ad ogni effetto di legge".



MESSINA, via Cesare Battisti n. 101, nove giugno duemilaventidue

(File firmato digitalmente dal Notaio **BERNARDO MAIORANA**)



**NOTAIO**  
dottor  
**Bernardo Maiorana**

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*



cl

4

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/1427/96/184596284  
AGENZIA TERME VIGLIATORE CODICE SUBAGENZIA 103

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.04.2018, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

**Polizza fideiussoria n. 184596284**

**Rilasciata da** UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.  
Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it  
Agenzia **TERME VIGLIATORE/1427**

**Contraente**  
PH3 ENGINEERING S.R.L.  
VIA CAIO DUILIO 2 98168 MESSINA ME  
Indirizzo PEC info@pec.ph3srl.it

**Codice Fiscale**  
02861110837

**Stazione appaltante (beneficiario)**  
SOGESID SPA  
**Sede**  
VIA CALABRIA 35 - 00187 - ROMA - RM  
Indirizzo PEC sogesid@pec.sogesid.it

**Descrizione Opera/Servizio/Fornitura**  
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MISP DELLA DISCARICA DISMESSA NEL COMUNE DI VASTO IN LOCALITA' "VALLONE MALTEMPO (CH)". PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  
CIG 878939348E

**Luogo di esecuzione:**  
LOCALITA' VALLONE MALTEMPO - VASTO  
- 66054 - CH


**Costo Aggiudicazione** €168.173,10  
(Euro CENTOESSANTOTTOMILACENTOSETTANTATRE/10 )

**Ribasso % Asta** 49,568 %

**Somma garantita €** 66.542,73 39,568 % **costo dell'opera**  
(Euro SESSANTASEIMILACINQUECENTOQUARANTADUE/73 )

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 10/01/2022 al 10/01/2023	semestrale
Tassabile	710,22	355,01
Tasse	88,78	44,38
<b>Totale</b>	<b>799,00</b>	<b>399,39</b>



ALLEGATO n. 2

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/1427/96/184596284  
AGENZIA TERME VIGLIATORE CODICE SUBAGENZIA 103

**Frazionamento pagamento del premio iniziale.**

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 10.01.2022 799,00 di cui tasse 88,78

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE  
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi  
il 07/01/2022


IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/01/2022

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 07/01/2022

L'INCARICATO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale  
Matteo Latèza





6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
**SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

NUMERO POLIZZA 1/1427/96/184596284  
AGENZIA TERME VIGLIATORE CODICE SUBAGENZIA 103

Contraente (obbligato principale)  
**PH3 ENGINEERING S. R. L.**

Codice Fiscale  
**02861110837**

## A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto all'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso di garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

### ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### ART. 3 - SOMMA GARANTITA


La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
**SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

NUMERO POLIZZA 1/1427/96/184596284  
AGENZIA TERME VIGLIATORE

CODICE SUBAGENZIA 103

**ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

**ART. 5 - SURROGAZIONE - RIVALSA**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**ART. 7 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE****ART. 9 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

**ART. 10- OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.**

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita. Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

## SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA	1/1427/96/184596284	CODICE SUBAGENZIA	103
AGENZIA	TERME VIGLIATORE		

### ART. 11 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- inadempimento del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

### ART. 12 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

### ART. 13 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

### ART. 14 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

### ART. 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

### ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE  
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi  
il 07/01/2022

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/1427/96/184596284  
AGENZIA TERME VIGLIATORE CODICE SUBAGENZIA 103

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:  
Art. 9 - Premio; Art.10 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 11 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 12 - Rivalsa; Art. 13 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 14 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 15 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 07/01/2022

Riservato al garante

Aut.: A1427

6025

**Allegato a****POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

NUMERO POLIZZA	1/1427/96/184596284		
AGENZIA	TERME VIGLIATORE	CODICE SUBAGENZIA	103

**Contraente/Assicurato** PH3 ENGINEERING S.R.L.  
**Domicilio** VIA CAIO DUILIO, 2 - 98123 MESSINA - ME  
**Partita IVA** 02861110837

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**


La contraenza della presente polizza deve così intendersi:  
Raggruppamento temporaneo di professionisti così costituito:

- PH3 Engineering Srl Unipersonale CAPOGRUPPO MANDATARIA P.IVA 02861110837;
- Pro Green Ambiente S.C.a.p.A. - MANDANTE - P.IVA 03521640783

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

(un procuratore)

Firmato digitalmente da Michele Vicenzi  
il 07/01/2022**Il Contraente**



2

cl


4


Bologna, 07/01/2022

Il sottoscritto VICENZI MICHELE, nato a Bologna (BO) il 26 febbraio 1972, Procuratore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di essere legittimato a firmare il presente atto (polizza n. 1427/96/184596284), per tipologia ed importi richiesti, in base al mandato in data 23/07/2020, repertorio Dr. Tommaso GHERARDI, notaio in Bologna, al n. 94140/10636 registrato il 28/07/2020 al n. 30685.

In fede.

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**  
Un procuratore  
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi  
il **07/01/2022**





8

Dr

5





Notaio Tommaso Gherardi  
Via della Zecca, 1  
40121 - BOLOGNA

-----REVOCA DI PROCURA-----

E-----

-----PROCURA SPECIALE-----

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da conservare nella raccolta degli atti del Notaio autenticante, la sottoscritta:-----

- GIGLIOTTI Giovanna, nata a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il giorno 24 giugno 1956, domiciliata per la carica in Bologna, via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di Responsabile della DIREZIONE TECNICA DANNI E SINISTRI, nonché procuratore della società:-----

- "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.", con sede legale e direzione in Via Stalingrado n. 45, Bologna, capitale sociale euro 2.031.456.338,00.= interamente versato, Partita IVA 03740811207, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, numero REA: BO- 511469, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di "UNIPOL GRUPPO S.p.A.", Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046, autorizzata in forza dei poteri ad essa conferiti con procura speciale ai rogiti del Notaio Tommaso Gherardi, in data 24 ottobre 2017, Rep. n. 87381/8852, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 24 ottobre 2017 al n. 19090 serie 1T, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese competente;-- detta società verrà di seguito denominata "UNIPOLSAI" o "la Società".-----

-----DICHIARA DI REVOCARE COME REVOCA-----

- la procura conferita da "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A." al signor MICHELE VICENZI nato a Bologna il giorno 26 febbraio 1972, Codice Fiscale VCNMHL72B26A944M, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Tommaso Gherardi in data 30 ottobre 2017, repertorio n. 87475, raccolta n. 8880, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 31 ottobre 2017 al n. 19711 serie 1T, depositata al Registro delle Imprese;-----  
e in sua sostituzione-----

-----NOMINA E COSTITUISCE-----

procuratore speciale della Società, il Signor:-----

- VICENZI Michele, nato a Bologna, il giorno 26 febbraio 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito anche il "Procuratore"), affinché, in nome e per conto della Società quale Responsabile della funzione CAUZIONI E CREDITO, compia ogni opportuna attività relativa alla gestione della suddetta area aziendale.-----  
Il Procuratore potrà esercitare i poteri di seguito elencati, restando inteso che, ai fini del rispetto dei limiti di valore infra descritti, si intende "un'unica operazione" l'insieme di operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino tra di loro funzionalmente e organicamente collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva, talché ogni singola operazione assuma significato e rilevanza solo in funzione delle altre e dunque, tutte complessivamente considerate, superino dette soglie di rilevanza:-----

1.

- OMISSIS -

2.

- 1 -


Registrato all'Agenzia  
delle Entrate di Bologna

il 28/07/2020

al n. 30685

serie 1T

e. 245,00



- OMISSIS -

3.

- OMISSIS -

4.

- OMISSIS -

5. Limitatamente ai Rami Danni di cui al n. 14 (Credito) e al n. 15 (Cauzione), così come individuati dall'art. 2, 3° comma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, stipulare, modificare e risolvere contratti assicurativi, coassicurativi e fideiussori, compresi certificati, appendici ed altri documenti collegati e d'uso, in tutte le forme ammesse dalla legge e dalle consuetudini, anche mercantili. I suddetti poteri potranno essere esercitati entro il valore massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ciascuno di somma assicurata.-----

6.

- OMISSIS -

7.

- OMISSIS -

8.

- OMISSIS -

9. Incassare e ritirare somme, valori, mandati, buoni del tesoro, vaglia e depositi cauzionali di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo; incassare e compiere ogni operazione connessa a titoli di credito; consentire proroghe di scadenze; rilasciare ricevute e quietanze. Sottoscrivere e trasmettere al conservatore le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di cancellazione di ipoteche.-----

10. Esigere e cedere, anche parzialmente, crediti, consentire proroghe di scadenze e rilasciare le relative quietanze, per un importo massimo, per ciascuna operazione, di

Euro 1.000.000 (unmilione), intendendosi tale importo come il prezzo dell'operazione, fermi restando i limiti in materia di transazioni in precedenza indicati.

11. Compiere qualsiasi operazione presso Uffici Doganali, enti e imprese di trasporto e spedizioni pubbliche e private e presso uffici postali.

12. Compiere in genere ogni operazione di ordinaria amministrazione, anche se non sopra elencata, necessaria e/o utile per il buon fine del presente mandato.

In relazione ai poteri in concreto esercitandi e così come conseguenti a questa procura ed al correlato grado di autonomia gestionale specificamente attribuito, il Signor MICHELE VICENZI curerà tutti gli adempimenti dovuti e quelli ritenuti necessari ed utili per il costante rispetto, nel settore aziendale di competenza, di qualsiasi norma di legge e regolamentare. Il tutto con promessa di rato e valido del suo operato e senza che allo stesso possa opporsi carenza o difetto di legittimazione o poteri.

La Signora GIOVANNA GIGLIOTTI delega, ai sensi dell'art.13 ter della legge 27 dicembre 2002 n. 284, il Notaio che autenticherà la firma del presente atto.

Bologna, li 23 Luglio 2020

F.to Giovanna Gigliotti

Repertorio n. 94140

Raccolta n. 10636

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

Il giorno giovedì ventitre del mese di Luglio.

23 Luglio 2020

In Bologna, via Stalingrado n. 37.

Certifico, io sottoscritto Notaio Tommaso Gherardi, iscritto nel Ruolo nel Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, che la Signora:


- GIGLIOTTI Giovanna, nata a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il giorno 24 giugno 1956, domiciliata per la carica in Bologna, via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di Responsabile della DIREZIONE TECNICA DANNI E SINISTRI, nonché procuratore della società:

- "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.", con sede legale e direzione in Via Stalingrado n. 45, Bologna, capitale sociale euro 2.031.456.338,00.= interamente versato, Partita IVA 03740811207, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, numero REA: BO- 511469, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di "UNIPOL GRUPPO S.p.A.", Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046, autorizzata in forza dei poteri ad essa conferiti con procura speciale autenticata nella firma da me Notaio, in data 24 ottobre 2017, Rep. n. 87381/8852, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 24 ottobre 2017 al n. 19090 serie 1T, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese competente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha firmato l'atto che precede in calce e a margine del foglio intermedio in mia presenza alle ore 11 (undici).

Certifico altresì di aver dato lettura alla parte dell'atto che precede.


Il presente atto viene conservato fra i miei originali.

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio



Copia conforme all'originale che rilascio oggi 28/07/2020  
in carta libera per gli usi di legge

*[Handwritten mark]*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


Cognome **VICENZI**  
 Nome **MICHELE**  
 nato il **26/02/1972**  
 (atto n. **662** P. **1** S. **A**)  
 a **Bologna**  
 Cittadinanza **italiana**  
 Residenza **Bologna**  
 Via.....  
 Stato civile.....  
 Professione **IMPIEGATO**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1.90**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi.....  
 Segni particolari.....  
 Diritti di segreteria.....  
 Diritti fissi.....



Firma del titolare *Michele Vicenzi*  
**Bologna** il **05/04/2012**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 P. SINDACO  
 Modica Mastantonia  
 Sindaco  
 Buro 0,26  
 Buro 8,16  

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI BOLOGNA


**CARTA D'IDENTITA'**

**N° AT 1007536**

DI  
**VICENZI**  
**MICHELE**

*g*

*ll*





Or



33

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [lloyds.com/brussels](http://lloyds.com/brussels). E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com).


Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: A121C486853-LB

Tipo di contratto: R. C. PROFESSIONALE

Nome del prodotto: R. C. PROFESSIONALE

Versione del testo della polizza: Vedasi Allegato



ALLEGATO n. 3

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

**Indice**

Scheda .....	3
Normativo .....	6
Normativo .....	28

**Termini e condizioni generali del Contratto**

- Dichiarazione precontrattuale .....	30
- Clausola di mancato pagamento del premio .....	30
- Informativa sulla Privacy .....	31
- Reclami .....	33

*S*

*cl*



**SCHEDA**

Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano  
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259  
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963  
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

**LLOYD'S**

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	101182 KCT	IPR 1773	B177321B300001 21B300001G

13 gen 2021 / 16

Numero del certificato  
**A121C486853-LB**

Nome commerciale del prodotto assicurativo: R. C. PROFESSIONALE

Nome del Contraente: pH3 Engineering Srl -Unipersonale

Indirizzo, codice postale e città: Via Caio Duilio 2  
98123 MESSINA - ME (ITALIA)

P. IVA: 02861110837

Codice fiscale: 02861110837

Assicurato: Vedasi Allegato

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso  
Dalle 24:00 del 04/04/2021 alle 24:00 del 04/04/2022 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 29/03/2021

Oggetto o rischio assicurato: Vedasi Allegato

Massimo indennizzo o somma assicurata: Vedasi Allegato

Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto: Vedasi Allegato

Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione: Vedasi Allegato

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,245 RC Professionale	2.733,20	251,91	2.985,11	664,19	3.649,30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.733,20</b>	<b>251,91</b>	<b>2.985,11</b>	<b>664,19</b>	<b>3.649,30</b>


Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
04/04/2021	2.733,20	251,91	2.985,11	664,19	3.649,30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

*cll*

Ripartizione premio: PREMIO UNICO

*S*

## SCHEDA DI COPERTURA



- Contraente:** pH3 Engineering Srl -Unipersonale  
Via Caio Duilio 2  
98123 Messina (ME)  
Codice Fiscale: 02861110837 / 02861110837
- Assicurato/i:** pH3 Engineering Srl -Unipersonale
- Durata del Contratto:** dalle ore 24.00 del 04-04-2021 alle ore 24.00 del 04-04-2022  
Polizza senza tacito rinnovo (il presente contratto scadrà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta)
- Limite per sinistro ed in Aggregato Annuo:** Euro 2.000.000,00
- Franchigia per sinistro:** Euro 5.000
- Retroattività:** 04-04-2011
- Intermediario:** Assigeco S.r.l.
- Condizioni Speciali:** Nessuna
- Premio Lordo Complessivo:** Euro 3.649,30



Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

**Coverholder:**

Denominazione legale:	Assigeco Srl
Indirizzo, codice postale e città:	via Carlo Crivelli 26 - 20121 Milano
Numero di telefono:	025821041
Indirizzo e-mail:	coverholder@assigeco.it
Numero di registrazione IVASS	B000099506

**Contatti:**

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

**Data**

30 marzo 2021

**Firmato elettronicamente da**  
  
 Lloyd's Insurance Company S.A.  
 Vittorio Scala  
 Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

**Firma del Contraente**

**Data**

\_\_\_\_\_

**Firmato da**



Firmato digitalmente da  
 PH3 Engineering Srl -Unipersonale  
 30-03-2021 10:29  
 Messina, ME  
 IT

**Quietanza del premio**

..... ha ricevuto l'importo di EURO ..... a titolo di premio,  
 in data .....

**Data**

\_\_\_\_\_

**Firmato da**

\_\_\_\_\_

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI SOCIETÀ'

La presente Polizza è una polizza di responsabilità civile nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i Reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della Polizza.



## DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente **Polizza** sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, ossia:

- il **Contraente**;
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del **Contraente**, per l'attività svolta per conto e nel nome del **Contraente** e, esclusivamente se specificato nella **Scheda di Copertura** con l'indicazione della relativa Partita IVA, per conto proprio;
- curatori, liquidatori, amministratori giudiziari e figure equiparate, di qualsiasi **Assicurato**.

### Assicuratori

La Compagnia assicuratrice.

### Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

### Attività Professionale

I servizi forniti dall'**Assicurato**, realizzati nel campo professionale di sua competenza (ingegneria-architettura) e per i quali è legalmente autorizzato.

### Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'**Assicurato** in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'**Attività Professionale** e di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere.

### Contraente

La società che stipula il contratto.

### Danni Materiali e Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

### Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura**.

### Documenti

Tutti i documenti pertinenti allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

### Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di **Sinistro**, rimane a carico del **Contraente** e che va a ridurre l'ammontare dell'**Indennizzo** che sarebbe dovuto se tale **Franchigia** non fosse esistita.

### Indennizzo

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

### Massimale

La massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro** e cumulativamente per ogni **Periodo di Assicurazione**.

### Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di **Danni Materiali e Corporali**.

**Periodo di Assicurazione**

Se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

**Periodo di Efficacia**

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

**Polizza**

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

**Premio**

La somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

**Reclamo**

Ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'**Assicurato** una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**;
4. qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

Tutti i **Reclami** attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico **Reclamo**.

**Scheda di Copertura**

Il documento, annesso a questa **Polizza** per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

**Scoperto**

L'importo che rimane a carico dell'**Assicurato**, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'**Indennizzo** che sarebbe dovuto in assenza dello **Scoperto** stesso.

**Sinistro**

La denuncia agli **Assicuratori** di un **Reclamo** conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

**Sottolimito**

La massima esposizione degli **Assicuratori** in relazione ad una specifica garanzia: tale importo non si somma a quello del **Massimale**, ma è una parte dello stesso.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. A.1 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie sono valide anche se il premio viene corrisposto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Periodo di Assicurazione**.

Se il **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della decorrenza del **Periodo di Assicurazione** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

### Art. A.2 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dal **Contraente/Assicurati** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**.

In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi del **Contraente** per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Gli **Assicuratori** hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti del **Contraente** per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli **Assicuratori**.

Gli Assicuratori si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

1)Maggiorazione di premio secondo i seguenti scaglioni:

1.1)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo pari o inferiore ad euro 10.000 (diecimila), premio aumentato + 20% ;

1.2)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 10.000 (diecimila) e fino a euro 50.000 (cinquantamila), premio aumentato + 50% ;

1.3)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila) e fino a euro 100.000 (centomila), premio aumentato +75%;

1.4)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 100.000 (centomila) è subordinata ad un aumento premio che sarà quantificato in sede di richiesta da parte della Compagnia.

### Art. A.3 - Modalità della proroga automatica dell'Assicurazione - Rescindibilità annuale bilaterale

L'Assicurazione s'intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo **Periodo di Assicurazione** alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell'Art. A.1.

La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:

1)Maggiorazione articolata secondo i seguenti scaglioni:

1.1)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo pari o inferiore ad euro 10.000 (diecimila), premio aumentato + 0% ;

1.2)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 10.000 (diecimila) e fino a euro 50.000 (cinquantamila), premio aumentato + 50% ;

1.3)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila) e fino a euro 100.000 (centomila), premio aumentato +75%;

1.4)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 100.000 (centomila) è subordinata ad un aumento premio che sarà quantificato in sede di richiesta da parte della Compagnia.

3).che il fatturato relativo all'ultimo anno solare non comporti l'attribuzione del rischio ad una fascia di premio diversa.

Qualora taluno dei punti che precedono non trovi applicazione, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del **Premio** se questo fosse già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti che precedono s'intende tacitamente confermato nel caso in cui l'Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell'Art. 1898 C.C. (aggravamento del rischio).

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun **Periodo di Assicurazione** successivo, ferma la facoltà di ognuna delle parti di dare disdetta all'Assicurazione mediante PEC da inviare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza-

### Art. A.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.



**Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro**

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di Reclamo, entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 C.C..

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere inoltrato/a agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. della definizione di Reclamo sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione** in cui sono state notificate tali comunicazioni agli Assicuratori.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

Gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori.

Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non potranno pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato dovesse opporre un rifiuto ad una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il **Massimale** e la **Franchigia** convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il **Periodo di Assicurazione** per danni, costi o spese del richiedente.

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivantegli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se gli Assicuratori liquideranno danni o spese secondo i termini della presente Polizza, l'Assicurato cederà agli Assicuratori tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. Gli Assicuratori rinunciano ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque **Collaboratore** dell'Assicurato e ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Se, alla data in cui si verifica un **Reclamo** ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato ha diritto o avrebbe diritto in assenza della presente Polizza ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti il massimale di tale altra polizza o polizze (Differenza di Limiti - D.I.L.) o per **Sinistri** non coperti da tale altra polizza o polizze perché esclusi o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente Polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie - D.I.C e D.I.E.).

**Art. A.6 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del **Contraente**.

**Art. A.7 - Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente Assicurazione, foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del **Contraente**.

**Art. A.8 - Domande Giudiziali (applicabile in caso di aggiudicazione ai Lloyd's di Londra)**

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro "gli Assicuratori dei Lloyd's in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

**Art. A.9 - Rinvio alle norme della legge italiana**

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Assicurazione, valgono le norme della legge italiana in materia ed in particolare gli Artt. 1882 e s.s. C.C..

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

B.1.1 Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al **Reclamo** notificato all'**Assicurato** e da questi regolarmente denunciato agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Assicurazione**, in relazione allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'**Assicurato** o delle persone per le quali l'**Assicurato** sia responsabile successivamente alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura**.

B.1.2 L'**Assicurazione** vale altresì

- a) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti;
- b) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di **Collaboratori** dell'**Assicurato**, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun **Indennizzo** chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all'**Assicurato** di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante agli **Assicuratori** verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.

B.1.3 Gli **Assicuratori** si obbligano inoltre a rimborsare all'**Assicurato**, secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, le spese ragionevolmente e necessariamente sostenute, previo consenso degli **Assicuratori**, per apportare varianti ad un progetto prima della firma del certificato di completamento o consegna, solo ed in quanto tali varianti si dovessero rendere necessarie per errori commessi dall'**Assicurato** nella prestazione dei suoi servizi professionali, e solo se tali errori sono attribuibili alla negligenza dell'**Assicurato** (o delle persone per le quali l'**Assicurato** sia legalmente responsabile) e non derivino da condizioni contrattuali specifiche. Gli **Assicuratori** si obbligano a rimborsare tali spese all'**Assicurato** anche in assenza di **Reclami** da parte di terzi aventi diritto, purché l'**Assicurato** dimostri con adeguata documentazione la validità di tali spese e che dette spese siano state sostenute al fine di evitare un danno certo, prossimo ed imminente.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno assistite da esclusive ordinarie.

L'**Assicurazione** è valida a condizione che gli atti, errori od omissioni, o la serie degli stessi, che abbia dato luogo al **Reclamo** siano stati posti in essere in un periodo nel quale l'**Assicurato**, sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'**Attività Professionale**.

### Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** presentati per la prima volta all'**Assicurato** e da questi debitamente denunciati agli **Assicuratori** nel corso del **Periodo di Assicurazione** o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura** e che tali **Reclami** non siano già stati inoltrati all'**Assicurato** prima della data di inizio della **Durata del Contratto**.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. ogni **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcun **Reclamo** in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'**Assicurazione**.

Si precisa che sono comunque escluse le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della decorrenza dell'**Assicurazione**.

### Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'**Indennizzo** riconosciuto dagli **Assicuratori** non può superare il **Massimale** specificato nella **Scheda di Copertura**, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui gli **Assicuratori** sono tenuti ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'**Indennizzo** dovuto dagli **Assicuratori** ai sensi della presente **Polizza** non può superare globalmente il **Massimale** specificato.

Le garanzie vengono prestate con una **Franchigia** a carico del **Contraente** il cui importo è indicato nella **Scheda di Copertura**.

**Art. B.4 - Altri costi**

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli **Assicuratori** tengono indenne l'**Assicurato** o gli rimborsano, fino al 25% del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, tutti gli altri costi e spese legali, compresi quelli sostenuti dall'**Assicurato** per i procedimenti penali instaurati contro l'**Assicurato** o i suoi **Collaboratori**, sostenuti dall'**Assicurato** con il consenso scritto degli **Assicuratori**, in relazione a **Reclami** fatti all'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** ai sensi della presente **Polizza**. Relativamente ai costi per procedimenti penali, nel caso di condanna dell'**Assicurato**, tutti i costi e le spese riconosciuti dagli **Assicuratori** devono essere rimborsati dall'**Assicurato**. Se l'ammontare dell'**Indennizzo** supera il **Massimale** previsto dalla presente **Polizza**, gli **Assicuratori** rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il **Massimale** e l'importo totale dell'**Indennizzo** richiesto. La **Franchigia** indicata nella **Scheda di Copertura** non si applica ai costi e spese previsti dal presente articolo.

**Art. B.5 - Limiti territoriali e giurisdizionali**

L'**Assicurazione** è valida per i **Reclami** fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'**Assicurato** davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

**Art. B.6 - Altre condizioni****B.6.1 GARANZIE COMPRESSE**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
- c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
- d) Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
- f) Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/03/2003);
- g) Attività di Responsabile del Procedimento esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;
- h) Attività di verifica degli elaborati progettuali;
- i) Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;
- j) Project Management nelle Costruzioni;
- k) DIA e superDIA;
- l) Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
  - certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
  - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);
  - certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.);
  - titoli abitativi in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 222/2016 e s.m.i.
- m) tutte le attività previste dagli Artt. 16 e 46 del D.P.R. 328/2001.
- n) Attività di progettazione e verifica per conto di Enti Pubblici, compresi rischi derivanti da errori od omissioni commessi dall'**Assicurato** che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

- o) D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. – controlli in materia di sicurezza alimentare;
- p) Mediatore per la conciliazione delle controversie (D.Lgs.28/2010 e s.m.i.)
- q) Certificazioni/attestazioni/Asseverazioni/Perizie/Industrie 4.0./agibilità sismica schede AEDES e FAST;
- r) Ingegneria dell'informazione – Impianti e Sistemi Elettronici

#### B.6.2 PRIVACY

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

#### B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI

L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di **Documenti** ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei **Documenti** andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'**Assicurato** e dagli **Assicuratori** di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'**Assicurato** per **Reclami** che siano conseguenza naturale dell'uso dei **Documenti**, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui **Documenti** stessi.

#### B.6.4 GENERAL CONTRACTING

In caso di incarichi professionali acquisiti in regime di "General Contracting" o "Chiavi in Mano", l'esclusione di cui all'Art. B.7.8 lettera a) si intende annullata e così sostituita:

- "attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- sottoposizione del **Contraente**, dell'**Assicurato** o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
- predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dal D.Lgs. 81/2008;
- predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;
- qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite da:
  - a) l'**Assicurato**;
  - b) un subappaltatore dell'**Assicurato**;
  - c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'**Assicurato** abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'**Assicurato**."

#### B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un **Reclamo** notificato in base alla presente **Polizza** ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore **Assicurato**;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi **Collaboratore**.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di **Franchigie** o **Scoperti**.

#### B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE

L'**Assicurazione** si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto degli **Assicuratori**, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'**Assicurato** a causa di un **Sinistro** che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è soggetta ad un **Sottolimito per Periodo di Assicurazione** di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna **Franchigia**.

#### B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'**Assicurazione** comprende i **Reclami** avanzati contro l'**Assicurato** a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

#### B.6.8 SANZIONI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'**Assicurato** - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai **Reclami** presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'**Assicurato** o da persone del cui operato l'**Assicurato** debba rispondere nello svolgimento dell'**Attività Professionale**.

#### B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di tutto quanto dovuto dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI

La copertura opera anche se il **Contraente** dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.

#### B.6.11 GARANZIA POSTUMA

In caso di cessazione dell'**Attività Professionale** da parte del **Contraente** (esclusi i casi di radiazione dall'albo o licenziamento per giusta causa) durante la **Durata del Contratto**, su richiesta scritta e formale del **Contraente**, da inoltrarsi agli **Assicuratori** nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'**Assicurazione**, e purché gli **Assicuratori** abbiano dato il loro assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'**Assicurazione** può essere estesa alla copertura dei **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'**Assicurazione**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, gli **Assicuratori** rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del **Contraente**, l'**Assicurazione** può essere estesa, alla copertura dei **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 10 (dieci) anni, successivi alla scadenza della **Durata del Contratto**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, gli **Assicuratori** rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente **Polizza**) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un **Premio** "una tantum" equivalente al 250% dell'ultimo premio pagato.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

#### Art. B.7 - Esclusioni

Gli **Assicuratori** non rispondono per i **Reclami**:

##### B.7.1 ATTI FRAUDOLENTI

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto fraudolento commesso dall'**Assicurato** o da un suo Legale Rappresentante o Amministratore;

##### B.7.2 RETROATTIVITÀ

che siano relativi a fatti commessi prima della data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura**;

##### B.7.3 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

relativi ad attività professionali diverse da quelle definite nel presente contratto;

##### B.7.4 FATTI O CIRCOSTANZE NOTE

inoltrati all'**Assicurato** già prima della data di inizio della **Durata del Contratto** o relativi a situazioni o circostanze tali

da poter originare un **Reclamo** conosciute dall'**Assicurato** alla data di inizio della **Durata del Contratto**, indipendentemente dal fatto che tali **Reclami** o situazioni o circostanze siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;

**B.7.5 VEICOLI**

relativi al possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti, velivoli, o qualsiasi mezzo di trasporto o locomozione;

**B.7.6 COLTIVAZIONI**

relativi al fallimento, parziale o totale, sia in termini quantitativi che qualitativi, di qualsiasi coltivazione, o relativi a qualsiasi variazione nel valore del raccolto o nei prezzi di quotazione sui relativi mercati;

**B.7.7 DOLO DELL'ASSICURATO**

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'**Assicurato**, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);

**B.7.8 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI**

relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'**Assicurato** sia contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature;

**B.7.9 RC CONTRATTUALE**

relativi ad impegni sottoscritti dall'**Assicurato** a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;

**B.7.10 GESTIONE DI POLIZZE D'ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA**

relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'**Assicurato** nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;

**B.7.11 INSOLVENZA**

derivanti dall'insolvenza dell'**Assicurato**;

**B.7.12 INQUINAMENTO**

derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'**Assicurato**;

**B.7.13 RADIOATTIVITÀ**

derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

**B.7.14 AMIANTO E MUFFA TOSSICA**

derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;

**B.7.15 GUERRA E TERRORISMO**

in relazione ad eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

**B.7.16 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI**

Per tutte le mansioni e funzioni svolte sulla base del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI E  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI**

**Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

**C.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne il **Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'**Assicurato** debba rispondere, per **Danni Materiali e Corporali**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** è prestata per la responsabilità civile derivante al **Contraente** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'**Attività Professionale**.

Se l'**Assicurazione** è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

**C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI**

Gli **Assicuratori** rispondono delle somme che il **Contraente** sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali, ed
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente; la presente garanzia viene prestata con una **Franchigia** fissa di Euro 2.500,00 per **Sinistro**.

Da tale **Assicurazione** sono comunque escluse la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Art. C.2 - Altre condizioni**

**C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1**

a) **GARANZIE COMPRESE**

L'**Assicurazione** è operante per i danni derivanti da:

- i. detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto previsto dall'esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'**Assicurato** od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo svolgimento dell'**Attività Professionale**;
- ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per **Periodo di Assicurazione**;
- iii. partecipazione dell'**Assicurato** a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- iv. esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i **Collaboratori** dello studio/ufficio assicurato;
- v. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- vi. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- vii. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una **Franchigia** di Euro 150,00 per ogni **Sinistro**.

Sono altresì compresi i danni subiti da:

- viii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'**Assicurato** si avvalga in ordine all'**Attività Professionale** svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- ix. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'**Attività Professionale** svolta all'interno dello studio/ufficio;
- x. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

## b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ

Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

## c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'Art. 18 della Legge 349/1986.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

## d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA

L'**Assicurazione** è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- i. guasto o rottura accidentali;
- ii. occlusione;
- iii. gelo;

di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimito** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrato;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

## e) COMMITTENZA VEICOLI

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.

## f) COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

## C.2.2 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2

## a) MALATTIE PROFESSIONALI

Entro i limiti del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, l'**Assicurazione** viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'**Assicurazione** e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la **Durata del Contratto**.

Il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** rappresenta comunque la massima esposizione degli **Assicuratori**

- i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la **Durata del Contratto**, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- ii. per più danni verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**.



La presente garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della **Durata del Contratto** o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

C.2.3 Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2

a) **RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti **del Contraente** per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, gli **Assicuratori** rispondono rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.

#### Art. C.3 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per i **Reclami** originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera se tali **Reclami** sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.1, e vale per i **Reclami** originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico se tali **Reclami** sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.2.

#### Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il **Massimale** indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun **Sinistro** di una **Franchigia** pari ad Euro 150,00.

#### Art. C.5 - Esclusioni

Si intendono esclusi i danni:

- C.5.1 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'**Assicurato** a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;
- C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'**Assicurato**;
- C.5.6 cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'**Assicurato** a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione;
- C.5.7 alle cose di proprietà dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'**Assicurato**;
- C.5.9 cagionati da furto e rapina;
- C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;
- C.5.11 cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;

- C.5.13 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non derivantegli direttamente dalla legge;  
C.5.14 attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;  
C.5.15 derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'**Assicurato**;  
C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;  
C.5.17 derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo quanto espresso all'Art. C.2.3.

#### **Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; gli **Assicuratori** hanno diritto di rivalersi sull'**Assicurato** dei pregiudizi a loro derivati dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'**Assicurato** e ferma ogni altra condizione di **Polizza**, gli **Assicuratori** continueranno la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essi designati e/o autorizzati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia

Art. B.7 - Esclusioni

Art. C.5 - Esclusioni

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data

il Contraente



## APPENDICE 1

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che gli Assicuratori risponderanno per i Reclami relativi a perdita di dati dovuta a CYBERCRIME /ERRORI / OMISSIONI, come sotto riportato.

Gli Assicuratori, nel limite annuo di euro 250.000,00, con uno scoperto del 10% per sinistro, accettano di sostenere per conto dell'Assicurato:

1. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la **Franchigia**, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di **Richieste di Indennizzo** avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per:
  - a) la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai **Sistemi informatici** dell'Assicurato a quelli di terzi;
  - b) la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di distribuzione dell'Assicurato da parte di hacker o a causa di virus;
  - c) il furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito;
  - d) l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
  - e) attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di identità;

direttamente riconducibili all'incapacità dei sistemi di **Sicurezza Informatica** di impedire **Violazioni della Sicurezza**. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla **Data di Retroattività** ed entro la fine del **Periodo di Assicurazione**.

2. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la **Franchigia**, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di **Richieste di Indennizzo** avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell'Assicurato (anche qualora l'attacco ai danni dell'Assicurato sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a:
  - a) hackeraggio;
  - b) frodi;
  - c) virus;
  - d) "phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l'intento di trarre in inganno l'utente ed estorcergli informazioni personali;
  - e) perdite dovute al furto dell'identità digitale dell'Assicurato

Tali esposizioni devono verificarsi a partire dalla **Data di Retroattività** ed entro la fine del **Periodo di Assicurazione**

La copertura della presente Assicurazione non si applica a **Richieste di Indennizzo o Perdite**

nei confronti di qualsiasi singolo Assicurato qualora la **Richiesta di Indennizzo** sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonesta, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi **Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione**, violazione intenzionale di una **Politica sulla Privacy** o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto Assicurato o da altri soggetti, ove l'Assicurato abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
SOCIETA' DI INGEGNERIA - SOCIETA' DI CAPITALE**

**QUESTIONARIO**

1. La presente Proposta deve essere compilata in ogni sua parte dall'Assicurando, datata e firmata.
2. Nel compilare la proposta l'Assicurando dovr? indicare tutti i fatti materiali e le circostanze delle quali ? a conoscenza poich? inesattezze od omissioni potrebbero pregiudicare il diritto al risarcimento in caso di sinistro. Per "fatto materiale" si intende ogni fatto o circostanza alla luce della quale gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla copertura, o lo avrebbero dato a condizioni diverse. In caso di dubbio su tali circostanze l'Assicurando ? pregato di contattare il proprio Broker.
3. Questa Proposta ? relativa ad una Polizza Claims Made; il che significa che la Polizza coprir? le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validit? della Polizza ed i fatti, dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza nel corso del periodo di validit? della Polizza, che potrebbero determinare una futura richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato stesso, a condizione che tali fatti vengano notificati agli Assicuratori nel corso del periodo di validit? della Polizza.

**SEZIONE A: INFORMAZIONI SULLO STUDIO/SOCIETA'**

- Denominazione: pH3 Engineering Srl -Unipersonale
- Indirizzo e codice fiscale / partita IVA: Via Caio Duilio 2, Messina - 02861110837 / 02861110837
- Si indichi l'ammontare degli introiti lordi (se liberi professionisti) o delle retribuzioni (se dipendenti) degli ultimi 3 esercizi finanziari / anni e la stima dell'esercizio finanziario / anno in corso (al netto dell'IVA)

Anno	Italia	Comunità Europea	Altro (Specificare)
2021	Euro 250.000,00		
2020	Euro 382.941,96		

**SEZIONE C: INFORMAZIONI SULLE PRECEDENTI ASSICURAZIONI**

Compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY  
 Data di scadenza 04-04-2021  
 Retroattività 04-04-2011





**SEZIONE D: INFORMAZIONI SU SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

Negli anni e durante l'esercizio della sua attività professionale, ha avuto sinistri riservati e/o liquidati, o "A" a conoscenza di circostanze che possono comportare un risarcimento?

No

**SEZIONE E: INFORMAZIONI SULLE GARANZIE RICHIESTE**

- Per quale massimale si richiede quotazione?

Euro 2.000.000,00

- Quale periodo di retroattività si richiede? (in caso di mancanza di precedente copertura assicurativa):

Come indicato per la copertura precedente

- Quale franchigia si richiede?

Euro 5.000

**SEZIONE F: DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica:

- a) che tutte le risposte fornite in questa proposta, parte integrante del contratto, sono corrette ed includono tutti i dati necessari e sufficienti per una corretta valutazione del rischio. Se tra la data della proposta e la data di conferma della copertura intervengono variazioni rispetto alle informazioni fornite, è obbligo dell'Assicurato informare immediatamente delle variazioni intervenute i Sottoscrittori, i quali potranno ritirare e/o modificare la quotazione;
- b) di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario;
- c) di prendere atto che questo questionario non vincola né i Sottoscrittori né il Proponente alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione;
- d) Il sottoscritto(i) conferma di essere autorizzato a completare il Questionario per conto di tutte le parti coperte dalla assicurazione a cui questo documento si riferisce;
- e) Il sottoscritto(i) dichiara che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono state esposte in modo inesatto o nascoste evidenze materiali;
- f) Il sottoscritto(i) si impegna ad informare i Sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- g) Il sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo come previsto dal Regolamento N. 40 del 02 Agosto 2018 dell'IVASS, dell'informativa pre-contrattuale, dell'Informativa sugli obblighi degli Intermediari e dell'Informativa sulla Privacy, e sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016);
- h) L'invio del presente modulo al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti dell'Assicurato.

N.B. La presente proposta non vincola né il Proponente né gli Assicuratori alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione. Assigeco S.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nella presente proposta e ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente allo scopo di elaborare la quotazione.

Data:

29-03-2021

Firma:

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE***Third Party Liability Insurance - Claims Made Basis*

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. /

**This proposal form is in respect of a Claims Made Third Party Liability Policy. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance.**

Espressa accettazione ai sensi degli Artt. 1322, 1341 e 1469 bis e seguenti del Codice Civile /  
Express acceptance pursuant to Artt. 1322, 1341 and 1469 bis et seq. of the Italian Civil Code:

Data / Date

29-03-2021

Firma / Signature:





**Questionario di Coerenza ai sensi dell'Art. 58 comma 4 bis - Regolamento IVASS n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020**

Cognome, Nome / Ragione Sociale: pH3 Engineering Srl -Unipersonale  
 Via, Città, Provincia, CAP: Via Caio Duilio 2, Messina - ME, 98123  
 Codice Fiscale / Partita IVA: 02861110837 / 02861110837  
 Professione / Attività: Studio tecnico di ingegneria

**I - Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto?**

- Proteggersi per i rischi evidenziati nella proposta assicurativa SI'

**II - E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa può prevedere contrattualmente**

- esclusioni e/o limitazioni SI'

**III - Informazioni sulla disponibilità di spesa:**

- Il premio per la/le copertura/e assicurativa/e rispetta la Sua disponibilità di spesa? SI'

**Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'Art. 58 comma 4 bis - Regolamento IVASS n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020**

Sulla base delle necessità e delle informazioni acquisite tramite apposita modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio, Assigeco

**DICHIARA**

Che il prodotto proposto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente.

Io sottoscritto confermo che il contratto proposto è coerente alle mie esigenze assicurative  
 Il Contraente (o legale rappresentante)

Intermediario

Data 29-03-2021



Certificazione N-20-1036

Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Tel. 02/5821041, Fax 02/58316611  
 Capitale sociale € 100.000 i.v.  
 Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano  
 Iscrizione al R.U.I. n° B000099506

A121C486853-LB pH3 Engineering Srl - Unipersonale

LEOYDS



## RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Spettabile  
ASSIGECO S.r.l.  
Via Carlo Crivelli 26  
20122 MILANO

Il sottoscritto:  
Cognome e Nome / Ragione sociale      pH3 Engineering Srl -Unipersonale  
Nato a  
il  
C.F.      02861110837  
P.IVA      02861110837  
Residenza o sede legale      Via Caio Duilio 2  
CAP      98123  
Località      Messina  
Provincia      ME  
E-mail      info@ph3srl.it,szaccaro@ph3srl.it,amministrazione@ph3srl.it  
Posta Certificata      info@pec.ph3srl.it

**Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione o in caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero (del certificato) da parte della compagnia/assicuratore "Emittenda"**

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	LLOYD'S INSURANCE COMPANY
RAMO	04.245
QUOTAZIONE / POLIZZA N°	A121C486853-LB
DECORRENZA	04-04-2021

**IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N° 40 DEL 2.8.2018 COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO N° 97/2020 DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI**

- ALLEGATO 3  
 ALLEGATO 4  
 ALLEGATO 4 BIS  
 ALLEGATO 4 TER

- La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.  
 - Dichiarazione di coerenza.

- Dichiarazione di appropriatezza (in caso di distribuzione senza consulenza di prodotti IBIPS non complessi)  
 Raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione con consulenza)

Luogo, data      Messina, 29-03-2021  
 Firma      \_\_\_\_\_



Certificazione N-20-1036

Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Tel. 02/5821041, Fax 02/58316611  
 Capitale sociale € 100.000 i.v.  
 Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano  
 Iscrizione al R.U.I. n° B000099506

A121C486853-LB pH3 Engineering Srl - Unipersonale LLOYDS

**SOSTITUZIONE AUTOMATICA CLAUSOLA**

Si precisa che se nelle condizioni generali di polizza è presente la seguente clausola e/o simile

*Le domande giudiziali o comunque gli atti la cui notifica è necessaria per l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto, devono essere a loro indirizzati e notificati al Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, c/o Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, C.so Garibaldi 86, 20121 Milano, Italia, al qual, all'uopo, è stato conferito il relativo potere di procura da parte degli Assicuratori stessi.*

*Resta inteso che gli Assicuratori, nel conferire il suddetto potere di procura, non rinunciano ai diritti che – in ragione del proprio domicilio o residenza nel Regno Unito – possano loro spettare in termini di estensione del periodo utile per la notifica e la risposta ad eventuali chiamate in causa, domande giudiziali e procedimenti legali.*

**deve intendersi automaticamente sostituita con la seguente**

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

**Rappresentante per l'Italia**

**Lloyd's Insurance Company S.A.**

**Corso Garibaldi 86**

**Milano 20121**

**Italia**

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società. Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.



# RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

30,00000%	5316
10,00000%	5310
25,00000%	5355
10,00000%	5353
25,00000%	5325
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

**Firma dell'Intestatario della polizza**

Data

Firmato da

---

**Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Clausola di notifica atti e giurisdizione**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

## Informativa sulla Privacy

### Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

#### 2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

#### 3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### 4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### 5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

#### 6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com) si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### 7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

**Informativa sulla Privacy**

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Data

---

Firma

---

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

---

Firma

---

(facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



## Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com) oppure  
[lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.


Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).


Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.



**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

**Come verificare la firma digitale**

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

**Come verificare l'integrità del documento**

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente  
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

**Conservazione del Documento Digitale**

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente  
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

**Conservazione del Documento Stampato**

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

**Questa pagina**

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,  
aiuta anche tu l'ambiente.







Con la presente si certifica che il documento numero A121C486853-LB rilasciato in data 30-03-2021, alle ore 10:29 stato firmato digitalmente da PH3 Engineering Srl -Unipersonale, numero cellulare +393465022035, Carta d'Identità n CA41803DL rilasciata il 01-03-2019 Dal Comune di Messina con scadenza 01-03-2029, il quale conferma di aver preso visione e sottoscritte le clausole ex art. 1322, 1341, 1342, 1469 e SS del codice civile.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA**

Il/La Sottoscritto/a PH3 Engineering Srl -Unipersonale, C.F. 02861110837, residente in Messina, ME, Italia, con utenza telefonica mobile (Cellulare) +393465022035, Carta d'Identità n CA41803DL rilasciata il 01-03-2019 Dal Comune di Messina con scadenza 01-03-2029, letta la sintesi tecnica e il manuale operativo di firma elettronica avanzata


**ACCETTO**

di procedere alla sottoscrizione del contratto di polizza assicurativo a mezzo firma elettronica avanzata. Sono altresì consapevole che il predetto servizio cesserà automaticamente con l'emissione del predetto documento assicurativo.

Milano, 30-03-2021

Digitally signed by PH3  
Engineering Srl -Unipersonale  
Location: Messina, ME (IT)  
Date: 30.03.2021 10:29:49 +0200

Coverholder Assigeco S.r.l. - Via Carlo Crivelli 26, 20122, Milano  
Societ  iscritta alla sez. B del RUI n. B000099506 - del 22.04.2007



col



**SOGESID S.p.a.**

Via Calabria, 35 - 00187 Roma

Tel: 06.420821 Fax: 06.483574

[sogesid@pec.sogesid.it](mailto:sogesid@pec.sogesid.it)

ALLEGATO n. **4**



**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il Sottoscritto Salvatore Zaccaro Nato il 06 / 02 / 1968

Residente in Messina Via Salita della Caperrina n. 1 - 98122 codice fiscale

ZCCSVT68B06H175M in qualità di Rappresentante legale della società di Ingegneria pH3 Engineering S.r.l.

Unipersonale con sede in Messina Via Caio Duilio n.2 - 98123 Tel.

090/2925712 Fax 090/2925712 e-mail info@ph3srl.it pec info@pec.ph3srl.it con

Codice Fiscale/Partita IVA N. 02861110837

in relazione alla fornitura di servizi tecnici di ingegneria inerenti il "Progetto di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza per l'intervento denominato "NUTS ITF 14 - interventi di completamento della misp della discarica dismessa nel comune di Vasto in localita' "Vallone Maltempo" (CH)". (codice commessa Sogesid Disca10)  
CIG: 878939348E CUP: I35D19000080001;

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: **000030062821**

Istituto di Credito: **Unicredit S.p.A.**

Agenzia: **MESSINA CAIROLI - Agenzia 1**

IBAN: **IT 49 I 02008 16530 000030062821**

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

• Sig. Salvatore Zaccaro Nato a Randazzo (CT) il 06 / 02 / 1968

Codice Fiscale ZCCSVT68B06H175M Residente in Messina Via Salita della Caperrina n. 1 - 98122

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 03 / 01 / 2022

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)  
**pH3 Engineering S.r.l.**  
Unipersonale  
Amministratore Unico  
Direttore Tecnico  
Ing. Salvatore Zaccaro



<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



ALLEGATO n. 5



**SOGESID S.p.a.**  
Via Calabria, 35 - 00187 Roma  
Tel: 06.420821 Fax: 06.483574  
[sogesid@pec.sogesid.it](mailto:sogesid@pec.sogesid.it)

**Oggetto:** Interventi di completamento della misp della discarica dismessa del comune di Vasto in localita' "Vallone Maltempo" (CH). Procedura aperta comunitaria per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza. CIG: 878939348E CUP: I35D19000080001

NOTA DI TRASMISSIONE DOCUMENTI PRECONTRATTUALI E DICHIARAZIONI IN RISPOSTA ALLA NOTA PROT. N. DO/RP21-467 DISCA10.docx/CM/edc (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Ing. Salvatore Zaccaro, nato a Randazzo (CT), il 06/02/1968 codice fiscale ZCCSVT68B06H175M, residente in Messina, Via Salita della Caperrina n. 1, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore e Socio unico della **PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale**, con sede legale in Messina, Via Caio Duilio n. 2, Telefono e fax 0902925712, PEC [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it), iscritta alla Camera di Commercio di Messina al n° 02861110837 e R.E.A. ME - 197713 dal 24/04/2006, C.F/P.IVA 02861110837;

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

#### DICHIARA


- che la persona delegata dal soggetto Mandatario per la stipula del contratto è:
  - **Dott. Geologo Pasquale Caruso**, Presidente del CdA e socio della Pro Green Ambiente S.C.p.A. (Mandante in RTI) nato a Cosenza (CS), il 20/02/1978, residente a Fiumefreddo Bruzio (CS) in Viale Regio 6/A, codice fiscale CRSPQL78B20D086R;
- che i dati bancari del conto corrente dedicato della PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale sono i seguenti:

Numero conto corrente: 000030062821  
Istituto di Credito: Unicredit S.p.A.  
Agenzia: MESSINA CAIROLI - Agenzia 1  
IBAN: IT 49 I 02008 16530 000030062821

- che i dati bancari del conto corrente dedicato della Pro Green Ambiente S.C.p.A. sono i seguenti:

Numero conto corrente: 000000131928  
Istituto di Credito: Banca Credito Cooperativo Mediocrati  
Agenzia: Filiale di Cosenza Via Giacomo Mancini (Pal. Polillo) Cosenza 87100 – CS  
IBAN: IT29P0706216200000000131928

- che i dati societari del soggetto sottoscrittore (PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale - Mandataria in RTI) e della Mandante - Pro Green Ambiente S.C.p.A. sono riportati nelle Visure camerali delle due società riportate in allegato;



- che nessun componente o collaboratore delle due società facenti parte dell' RTI aggiudicatario dei servizi tecnici di cui in oggetto ha rapporti di parentela o affinità con i dirigenti e/o dipendenti della SOGESID S.p.a., così come riportato nelle dichiarazioni allegate alla presente;

si allega alla presente la seguente documentazione:

- Atto Costitutivo del Raggruppamento temporaneo d'impresa registrato;
- Procura speciale a favore del Dott. Geologo Pasquale Caruso per la stipula del Contratto per l'affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto;
- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 N.50, così come previsto dal disciplinare di gara;
- Polizza di responsabilità civile professionale per le società pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale e Pro Green Ambiente S.C.p.A.;
- Modello di tracciabilità dei flussi finanziari ed estremi del conto dedicato delle società pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale e Pro Green Ambiente S.C.p.A., ai sensi della l. n. 136 del 13/08/2021 e D.L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- Visura ordinaria del Registro Imprese - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina per le società pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale e Pro Green Ambiente S.C.p.A.;
- Dichiarazione dell'insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti delle società pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale e Pro Green Ambiente S.C.p.A e i dirigenti e/o dipendenti della SOGESID S.p.a.

Distinti saluti

Messina, li 10/01/2022

pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale  
L'amministratore

pH3 Engineering S.r.l.  
Unipersonale  
Amministratore Unico  
Direttore Tecnico  
Ing. Salvatore Zapparo







S

d

de



**SOGESID S.p.a.**  
Via Calabria, 35 - 00187 Roma  
Tel: 06.420821 Fax: 06.483574  
[sogesid@pec.sogesid.it](mailto:sogesid@pec.sogesid.it)

**Oggetto:** Interventi di completamento della misp della discarica dismessa del comune di Vasto in localita' "Vallone Maltempo" (CH)". Procedura aperta comunitaria per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza.  
CIG: 878939348E CUP: I35D19000080001

**DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA RAPPORTI DI PARENTELA ( resa ai sensi della Legge n. 190/2012 )**

Il sottoscritto Ing. Salvatore Zaccaro, nato a Randazzo (CT), il 06/02/1968 codice fiscale ZCCSVT68B06H175M, residente in Messina, Via Salita della Caperrina n. 1, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore e Socio unico della **pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale**, con sede legale in Messina, Via Caio Duilio n. 2, Telefono e fax 0902925712, PEC [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it), iscritta alla Camera di Commercio di Messina al n° 02861110837 e R.E.A. ME - 197713 dal 24/04/2006, C.F/P.IVA 02861110837,

in relazione alla fornitura di servizi tecnici di ingegneria di cui in oggetto, *ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

### DICHIARA

che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett e), della Legge n. 190/2012, non sussistono rapporti di parentela tra il socio e Rappresentante legale, gli amministratori e i consulenti stabili su base annua della pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale e i dirigenti e i dipendenti della SOGESID S.p.a.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 04/01/2022.

ALLEGATO n. 6



Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)  
**pH3 Engineering S.r.l.**  
Unipersonale  
Amministratore Unico  
Direttore Tecnico  
Ing. Salvatore Zaccaro



<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) dell/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n° 445.



Prot. n. 20/0021/U

Messina, li 16/02/2022

**SOGESID S.p.a.**  
Via Calabria, 35 - 00187 Roma  
Tel: 06.420821 Fax: 06.483574  
[sogesid@pec.sogesid.it](mailto:sogesid@pec.sogesid.it)

**Oggetto:** Interventi di completamento della misp della discarica dismessa del comune di Vasto in localita' "Vallone Maltempo" (CH)". Procedura aperta comunitaria per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza.  
CIG: 878939348E CUP: I35D19000080001

### NOTA DI COMUNICAZIONE SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

Il sottoscritto Ing. Salvatore Zaccaro, nato a Randazzo (CT), il 06/02/1968 codice fiscale ZCCSVT68B06H175M, residente in Messina, Via Salita della Caperrina n. 1, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore e Socio unico della **PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale**, con sede legale in Messina, Via Caio Duilio n. 2, Telefono e fax 0902925712, PEC [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it), iscritta alla Camera di Commercio di Messina al n° 02861110837 e R.E.A. ME - 197713 dal 24/04/2006, C.F./P.IVA 02861110837;

*ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

in riferimento alla Nota di trasmissione documenti precontrattuali e dichiarazioni alla Nota prot. n. do/rp21-467 disca10.docx/cm/edc (rese ai sensi del d.p.r. 445/2000), inviata a mezzo pec lunedì 10/01/2022, e a parziale rettifica della stessa,

### DICHIARA

- che la persona delegata dal soggetto Mandatario per la stipula del contratto è:
  - **Ing. Salvatore Zaccaro**, già generalizzato in precedenza, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore e Socio unico della **PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale**

Distinti saluti

Messina, li 16/02/2022

ALLEGATO n. 7



PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale  
L'amministratore  
**PH3 Engineering S.r.l.**  
Unipersonale  
Amministratore Unico  
Direttore Tecnico  
Ing. Salvatore Zaccaro

La presente dichiarazione è corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto dichiarante (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

